

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 187 DEL 03/02/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 408 del 12/3/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: ESTENSIONE DEL REGOLAMENTO PER L'USO TEMPORANEO DI SPAZI IN IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AULSS 7 PEDEMONTANA ANCHE ALL'UTILIZZO DEI LOCALI PRESSO L'ISTITUZIONE COMUNALE VILLA MIARI, A SANTORSO (VI), AD USO FORESTERIA PER MEDICI SPECIALIZZANDI.

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2485/22

Il Direttore dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to. Cristiano Galzian.

Il Direttore dell'UOC Affari Generali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1437 del 04/11/2020 è stato adottato il Regolamento per l'uso temporaneo di spazi in immobili di proprietà dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana (n. 2 alloggi siti nel Comune di Schio, rispettivamente in Viale dell'Industria 237 e in Via Campo Romano 51) al fine di facilitare il reperimento di personale, previa autorizzazione della Direzione Medica dell'Ospedale di Santorso: l'uso degli alloggi è concesso, ai sensi dell'art. 3 "Destinatari del servizio", a coloro che (specializzandi, tirocinanti, neo-assunti ...) in considerazione della lontananza della sede lavorativa assegnata dal luogo di provenienza necessitano di un alloggio temporaneo in attesa di trovare una sistemazione;
- con nota in data 21/09/2022 la Direzione Sanitaria ha rappresentato l'importanza che le convenzioni stipulate dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana con le Università degli Studi di Padova e di Verona per la formazione medico-specialistica dei medici iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria hanno in termini di inserimento di medici specializzandi nelle diverse Unità Operative Aziendali e ciò anche in termini di fidelizzazione dei professionisti;

Dato atto che con deliberazione n. 1842 del 30/09/2022, come integrata con successiva deliberazione n.1890 del 07/10/2022, è stato approvato lo schema di contratto di concessione tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Istituzione Comunale Villa Miari in via Lesina di Sopra 111 a Santorso (VI) ad uso foresteria per medici specializzandi: n. 1 locale ad uso pranzo/ristoro e n. 9 camere con bagno, ora nella disponibilità dell'Azienda ULSS 7;

Rilevato che è necessario disciplinare le modalità di autorizzazione all'uso anche dei locali presso l'Istituzione Villa Miari;

Tanto premesso, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di estendere il regolamento adottato con la deliberazione n. 1437 del 04/11/2020, allegato come parte integrante al presente provvedimento, che disciplina l'utilizzo di spazi nei due immobili di proprietà dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana siti rispettivamente in Viale dell'industria 247, Schio (VI) e in Via Campo Romano 51, Schio (VI), anche ai locali in uso situati presso l'Istituzione Comunale Villa Miari, Via Lesina di Sopra 111, Santorso;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del Procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1 di estendere il regolamento adottato con deliberazione n. 1437 del 04/11/2020, allegato al presente provvedimento come parte integrante, che disciplina l'utilizzo di spazi nei due immobili di proprietà dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana siti rispettivamente in Viale dell'industria 247, Schio (VI) e in Via Campo Romano 51, Schio (VI), anche ai locali in uso situati presso l'Istituzione

Comunale Villa Miari, Via Lesina di Sopra 111, Santorso;

- 2 di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.

REGOLAMENTO

PER L'USO TEMPORANEO DI SPAZI IN IMMOBILI
DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA

Predisposto da:	U.O.C. Affari Generali
Validato da:	Responsabile U.O.C. Affari Generali
Approvato:	Commissario Dott. Bortolo Simoni
	Direttore Amministrativo Dott. Maurizio Zanon
Data	

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Obiettivi e finalità
- Art. 3 – Destinatari del servizio
- Art. 4 – Modalità di autorizzazione
- Art. 5 – Contributi per l'uso degli alloggi
- Art. 6 – Regole da osservare nell'uso dei beni
- Art. 7 – Divieto di sub-concessione
- Art. 8 – Responsabilità
- Art. 9 – Controlli
- Art. 10 – Utilizzo in deroga
- Art. 11 – Rinvio

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'uso temporaneo degli immobili di proprietà dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana sotto indicati:

Alloggi:

- appartamento di Viale dell'Industria 237, Schio (VI) – posti letto n. 4 in due camere doppie;
- appartamento di Via Campo Romano 51, Schio (VI) – posti letto n. 4 in camere singole.

Art. 2 – Obiettivi e finalità

1. Al fine di facilitare il reperimento di risorse umane, in particolare di personale sanitario (medici, infermieri, specializzandi...), l'Azienda autorizza l'utilizzo temporaneo dei locali ubicati negli stabili di cui all'art. 1 al personale richiedente.

2. Poiché tra gli scopi istituzionali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana rientra anche la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, attraverso il pagamento dei contributi, di cui al successivo art. 5, sia pur modesti, l'Azienda è in grado di reperire parte delle risorse necessarie agli interventi di conservazione e manutenzione degli immobili di cui si tratta.

Art. 3 – Destinatari del Servizio

1. L'Azienda ULSS 7 Pedemontana mette a disposizione i posti letto, presso gli immobili di cui sopra, per coloro (specializzandi, tirocinanti, neo-assunti...) che siano stati preventivamente autorizzati dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Santorso. L'autorizzazione viene concessa a coloro che, in considerazione della lontananza della sede lavorativa assegnata dal luogo di provenienza, necessitano di un alloggio temporaneo in attesa di trovare una sistemazione.

Art. 4 – Modalità di Autorizzazione

1. L'Azienda ULSS 7 Pedemontana concede l'uso temporaneo dei locali con le seguenti modalità:

a) il soggetto interessato deve presentare richiesta scritta indirizzata al Commissario dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, come da modello allegato;

b) in presenza di richieste superiori ai posti letto disponibili, la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Santorso

- valuta le richieste presentate, tenendo conto sia delle priorità dei singoli richiedenti sia delle esigenze di servizio, nonché della data delle richieste;

- comunica all'U.O.C. Affari Generali i nominativi del personale da autorizzare all'uso dei locali, indicando il relativo periodo;

c) l'U.O.C. Affari Generali provvede all'istruttoria relativa all'iter autorizzativo;

d) l'U.O.C. Servizi Tecnici Patrimoniali, si occupa del servizio di custodia e di consegna dei locali ai soggetti autorizzati disponendo le dovute verifiche alla riconsegna degli stessi.

Art. 5 – Contributi per l'uso degli alloggi

1. A titolo di rimborso spese per l'uso dei locali, viene stabilito un contributo forfetario calcolato in € 120,00 mensili per l'utilizzo delle stanze doppie e di € 200,00 mensili per l'utilizzo delle stanze singole. I contributi verranno versati dall'utilizzatore presso il servizio tesoreria dell'Azienda con la seguente causale: "CONTRIBUTO SPESE PER USO ALLOGGIO SITO IN...".

2. L'Azienda potrà non richiedere il contributo in presenza di circostanze eccezionali.

Art. 6 – Regole da osservare nell'uso dei beni

1. Nell'utilizzo dei locali va osservata la diligenza del buon padre di famiglia. In particolare vanno osservate le seguenti disposizioni generali:

- a) chiusura porte e finestre, uso moderato e appropriato delle utenze (luce, acqua, gas);
- b) divieto assoluto di introdurre nei locali animali di qualsiasi specie, armi di ogni tipo, sostanze esplosive, sostanze stupefacenti, materiali infiammabili.
- c) divieto di fumare e di accendere fuochi;
- d) segnalazione immediata e tempestiva all'U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana di eventuali danni provocati e/o disfunzioni accidentali riscontrate;
- e) al termine del contratto o della fruizione degli spazi, i locali devono essere lasciati nelle condizioni in cui sono stati consegnati, salvo normale usura; l'utilizzatore si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali locati, ai mobili e agli arredi in genere e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso dell'Azienda.
- f) L'utilizzatore deve occupare esclusivamente i locali assegnati, in via esclusiva o in comunione.

Art. 7 – Divieto di sub-concessione

All'utilizzatore è vietata qualsiasi forma di sub-concessione dei locali.

Art. 8 – Responsabilità

1. L'utilizzatore risponde dei danni ai locali e alle cose dell'Azienda arrecati per propria colpa o dolo. I danni eventualmente arrecati per colpa o dolo dovranno essere risarciti.

2. L'Azienda ULSS 7 Pedemontana non risponde di eventuali danni a terzi o a cose di terzi, verificatisi in occasione dell'utilizzo dei locali e delle attività ivi svolte e imputabili agli utilizzatori.

3. L'utilizzatore è pertanto unico responsabile degli eventuali danni alle persone e alle cose provocati in occasione dell'utilizzo dei locali e delle attività ivi svolte, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente eventuale risarcimento danni.

Art. 9 – Controlli

1 L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, per il tramite dei propri dipendenti, può disporre in qualsiasi momento

controlli e accertamenti sul corretto uso dei beni utilizzati. In esito alle risultanze di detti controlli/accertamenti, l'Azienda potrà chiedere il rilascio immediato dei locali concessi in uso temporaneo.

2. L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere, senza necessità di alcuna motivazione, il rilascio immediato dei locali e l'utilizzatore dovrà pertanto rilasciare gli stessi liberi e sgombri da ogni cosa di proprietà, nei termini stabiliti, senza possibilità di addurre alcunché. L'Azienda potrà richiedere all'utilizzatore il rimborso delle spese necessarie per l'eventuale sgombero delle cose lasciate.

Art. 10 – Utilizzo in deroga

1. L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, per proprie motivate esigenze, può disporre l'utilizzo dei locali in deroga al presente regolamento.

Art. 11 – Rinvio

Per le fattispecie non disciplinate dal presente regolamento, si dovrà fare riferimento alle disposizioni del codice civile in tema di comodato.